

TFR e Fondi pensione

TFR, trattamento di fine rapporto, è costituito dal 6,91 per cento della retribuzione annua, spetta al lavoratore sia in caso di licenziamento, sia in caso di chiusura del contratto, ma anche in caso di dimissioni o di pensionamento.

Il TFR riveste una funzione storica nei contratti collettivi di lavoro (art. 2120 cc.), i fondi pensioni sono stati modellati con lo stesso meccanismo.

Inoltre, non va trascurato che sotto il profilo fiscale i fondi pensione sono più convenienti.

Ricordiamo che il TFR è soggetto a tassazione separata, mentre le prestazioni previdenziali al pensionamento sono soggette ad imposta sostitutiva del 15 per cento.

Il lavoratore ha la possibilità di scegliere in base alla disciplina del silenzio assenso, di far confluire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare. Se il lavoratore entro sei mesi dall'assunzione non ha effettuato alcuna scelta con riguardo al proprio TFR, il datore di lavoro fa confluire il TFR maturando alla forma previdenziale collettiva di riferimento per il lavoratore o, in mancanza di questa, a FONDINPS.

Il lavoratore ha la possibilità di far confluire il TFR a una forma di previdenza complementare di sua scelta, può indicare il fondo pensione dove far confluire, oltre al trattamento di fine rapporto maturando, anche una quota di contribuzione aggiuntiva, che sarà interamente deducibile dal reddito complessivo entro la soglia annua di 5.164,57 euro.

Il lavoratore può infine decidere di mantenere il TFR con modalità esplicita accantonandolo presso l'azienda di appartenenza che abbia meno di 50 dipendenti ovvero, nell'ipotesi di un numero di dipendenti pari o superiore a 50, destinandolo al Fondo di Tesoreria.

TFR in busta paga

L'erogazione mensile della quota integrativa della retribuzione in busta paga, può essere richiesta dal lavoratore fino al 30 giugno 2018.

Il lavoratore, per usufruire delle quote del trattamento fine rapporto maturate, deve presentare regolare istanza al proprio datore di lavoro, utilizzando un apposito modello. Il datore di lavoro, a sua volta, deve rilasciare ricevuta della copia dell'istanza firmata, oppure attestazione di ricevimento tramite posta elettronica.

La Quota integrativa della retribuzione – Qu.I.R., che equivale al TFR che matura su base mensile, è in vigore da quasi due anni. La norma è stata introdotta per un triennio sperimentale e termina il 30 giugno 2018.

Il Qu.I.R. visto come un fallimento

Le richieste di pagamento mensile delle quote di TFR maturate sono state poche. A guadagnarci è stato solo il Fisco, tassando in via ordinaria ciò che sarebbe stato tassato con aliquota separata, sicuramente più vantaggiosa per i dipendenti.

Il Qu.I.R. ha distolto i dipendenti dalla previdenza complementare, un doppio danno, visto i rendimenti positivi avuti dai fondi pensione negli ultimi anni.

Dopo la fine del periodo transitorio dell'applicazione della Qu.I.R., i dati sono chiari, chi ha aderito ai fondi pensione con la previdenza complementare ha fatto una scelta vantaggiosa, superando il periodo di crisi e ottenendo una buona rivalutazione del trattamento fine rapporto, invece di accantonarlo in azienda.

Fondi pensione previsti nella manovra 2018

E' stato approvato un ulteriore emendamento in materia di previdenza complementare, che prevede la destinazione automatica ai fondi pensione negoziali territoriali. Attualmente questi fondi sono presenti in Laborfonds in Trentino Alto Adige, Solidarietà Veneto in Veneto e Fopadiva in Valle d'Aosta.

Nel caso il lavoratore non indichi una soluzione alternativa, dei contributi aggiuntivi saranno da destinare alla previdenza complementare.